



Arma dei Carabinieri



Club Alpino Italiano

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
IL CLUB ALPINO ITALIANO**

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Mario CINQUE, di seguito anche "l'ARMA", e il CLUB ALPINO ITALIANO (CAI), nella persona del Presidente Generale, dott. Arch. Antonio MONTANI, di seguito "CAI";

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'art. 174-bis del Codice dell'Ordinamento Militare (*Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*), riguardante l'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare dell'ARMA, che comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento di compiti particolari e ad elevata specializzazione

in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;

VISTO che presso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S.) opera il Reparto Ricerca e Sviluppo, incaricato di sviluppare progetti di ricerca e di studio, nuove metodologie analitiche e sperimentare nuove tecniche;

VISTI i compiti e le finalità del Club Alpino Italiano (CAI), definiti dallo Statuto, quale Associazione, fondata nel 1863, che opera a livello centrale, quale Ente pubblico non economico, e riunisce, a livello territoriale, 507 Sezioni, 309 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali, quali enti di diritto privato, per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la difesa dell'ambiente naturale, la conoscenza e lo studio delle montagne;

VISTA la recente istituzione dell'Osservatorio Nazionale Incidenti in Montagna (ONiM), coordinato dal Club Alpino Italiano, che ha, come obiettivi istituzionali, da conseguire anche mediante la collaborazione con altri enti ed associazioni:

- la raccolta, la catalogazione e l'analisi dei dati degli incidenti in montagna, incluse le casistiche causali degli stessi;
- la formazione di tecnici specializzati nel rilevamento della scena incidentale e nella ricerca delle cause tecniche e metodologiche degli incidenti;
- la diffusione dei risultati delle analisi, al fine di migliorare la prevenzione;

VISTA la presenza all'interno dell'organizzazione del Club Alpino Italiano della Struttura Operativa Materiali e Tecniche, dotata di un proprio laboratorio prove materiali alpinistici e ricostruzione di scenari incidentali;

CONSIDERATO che la tutela e la valorizzazione della montagna e delle risorse paesaggistiche e turistico-culturali, nonché la prevenzione degli incidenti richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni;

CONSIDERATO che nel 2017 l'Arma e il CAI hanno sottoscritto un analogo Protocollo d'Intesa (rinnovato nel 2020), in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione;

CONSIDERATO il partenariato tra l'ARMA e il CAI di particolare rilevanza, avuto riguardo al mantenimento in efficienza delle strutture e dei sentieri per il personale dell'Arma impiegato nei servizi in alta montagna e nel settore meteonivometrico;

CONSIDERATA la reciproca volontà di:

- continuare la collaborazione, ampliandone nello stesso tempo gli ambiti, per migliorare, anche attraverso lo scambio di conoscenze e competenze tecniche e scientifiche, l'efficacia degli interventi a

tutela dei paesaggi montani e la prevenzione degli incidenti;

- svolgere attività di sensibilizzazione sulla sicurezza negli “*ambienti impervi*” e di promozione della “*cultura ambientale*”.

Tutto ciò premesso, l'ARMA e il CAI, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e il CAI, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione prevedono:
 - la diffusione delle conoscenze, delle tradizioni e dei valori delle aree e delle popolazioni montane;
 - la realizzazione di progetti educativi sull'uso corretto del “*bene montagna*”, dirette in particolare ai giovani, anche mediante proiezioni cinematografiche, conferenze e mostre documentarie, nelle sedi del CAI, dei Comandi dell'Arma e nelle Scuole;
 - la promozione di iniziative congiunte per la tutela dell'ambiente montano, con specifico riferimento alla cura dei boschi, dei corsi e degli specchi d'acqua, anche attraverso il rilevamento di alterazioni dei luoghi e i controlli sullo stato di inquinamento dei suoli, delle acque e dell'aria;
 - la cooperazione per il mantenimento e il miglioramento delle strutture che rendono fruibile la montagna, in particolare, sentieri e rifugi, nell'ottica di una presenza antropica sostenibile e in sintonia con l'ambiente naturale;
 - l'eventuale segnalazione di aree di alto valore naturalistico da proporre per la realizzazione di una *riserva naturale*;
 - l'organizzazione di studi, ricerche, convegni e analisi sulle tematiche di interesse comune;
 - lo svolgimento di attività formative reciproche in favore del personale e corsi di istruzione per accompagnatori naturalistici, con particolare riferimento alla figura dell'*interprete della fenomenologia naturalistica* e del *Tecnico Rilevamento Incidente in Montagna*;
 - le sinergie negli interventi per la ricerca di persone e nelle azioni di protezione civile in caso di eventi calamitosi;
 - la condivisione dei dati statistici degli incidenti in montagna (in forma aggregata e anonimizzata), che potranno essere richiesti dall'Arma all'ONiM, per il tramite del CAI;
 - la messa a disposizione dell'Arma delle competenze e dei servizi della struttura operativa Centro

Studi Materiali e Tecniche presso il laboratorio CAI di Villafranca Padovana (PD);

3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - l'ARMA:
 - interesserà, per le conseguenti attività, i Reparti dell'Organizzazione territoriale e le proprie articolazioni specializzate, con particolare riferimento al *Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e al Reparto Ricerca e Sviluppo del Ra.C.I.S.*
 - impiegherà, per le finalità del Protocollo e tenuto conto del quadro complessivo delle esigenze operative dell'Istituzione, i propri veicoli e mezzi aerei, con il coinvolgimento del *Raggruppamento Aeromobili Carabinieri*, anche per il trasporto di personale e incaricati del CAI;
 - il CAI perseguirà gli obiettivi della collaborazione attraverso gli Organi centrali designati dallo Statuto, la rete territoriale delle Sezioni, Sottosezioni, raggruppamenti regionali e provinciali, nonché l'Osservatorio Nazionale Incidenti in Montagna.
2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per il CAI, il Direttore del Club Alpino Italiano.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle PARTI come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3

del D. Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art.5

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le PARTI si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le PARTI firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle PARTI, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.6

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le PARTI, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Mario Cinque)

IL PRESIDENTE
DEL CAI

(dott. Arch. Antonio Montani)



Arma dei Carabinieri



Club Alpino Italiano